

## Compensazione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

### Descrizione



\*\*\*

### Compensazione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

**I crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0**, ovvero il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, il credito R&S&I&D e il credito Formazione 4.0, sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997**

, ma le **specifiche regole di fruizione sono diversamente disciplinate** dalle relative norme istitutive.

Ai fini di una corretta gestione delle compensazioni particolare attenzione va posta sui seguenti due elementi:

- **il momento di decorrenza della fruizione e gli eventuali adempimenti a cui è subordinata;**
- **la durata del periodo minimo di compensazione** e di conseguenza l'importo massimo annualmente compensabile.

**Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** soggiace a **regole di compensazione diverse a seconda della disciplina a cui risulta incardinato l'investimento**, che dipende dal momento di effettuazione o dall'esistenza di una valida prenotazione.

**Minimo comune denominatore** è l'evento a cui è subordinata la fruizione:

- **l'entrata in funzione del bene ordinario;**
- **l'interconnessione del bene 4.0 e l'eventuale acquisizione della perizia tecnica o dell'attestato di conformità.**

**Agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e a quelli prenotati entro il 15.11.2020 ed effettuati entro il 30.06.2021** si applica la disciplina dell'**articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019**, che al comma 191 prevede:

- **la compensazione a decorrere dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione;
- **in cinque quote annuali per investimenti in beni materiali, ordinari e 4.0;**
- **in tre quote annuali per investimenti in beni immateriali 4.0.**

La disciplina di cui all'**articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020** e ss.mm.ii., applicabile agli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 e a quelli prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026**, è caratterizzata, ai **commi 1059 e 1059-bis**, dalle seguenti regole di fruizione, nettamente più favorevoli al contribuente:

- **compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione;**
- **in tre quote annuali;**
- **con facoltà di utilizzo in unica quota per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in beni materiali ordinari**, ai sensi del **comma 1059-bis dell'articolo 1, L. 178/2020**, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, **nonché in beni immateriali ordinari esclusivamente per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta antecedente all'entrata in funzione.

Per tutti i beni 4.0, in caso di interconnessione "tardiva", è riconosciuta al contribuente **la facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione, secondo l'aliquota ridotta** dei beni ordinari.

Nella **circolare AdE 9/E/2021** viene riconosciuta al contribuente **la possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte**, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, **senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi**

**Le regole di utilizzo del credito d'imposta R&S&I&D**, disciplinato dall'articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 e ss.mm.ii. prevedono invece, al **comma 204**:

- **la compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito ovvero di sostenimento dei costi ammissibili;**
- **in tre quote annuali di pari importo;**
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.**

Infine il **credito d'imposta Formazione 4.0**, disciplinato dall'articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 e ss.mm.ii., soggiace alle seguenti regole di compensazione dell'articolo 5, comma 50, D.M. 04.05.2018 e dell'articolo 1, comma 214, L. 160/2019:

- **compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;**
- **anche in unica soluzione (non è prevista ripartizione in  $n$  quote annuali);**
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.**

Per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 l'**effettiva fruizione resta subordinata alla duplice condizione, da soddisfare all'atto di ogni compensazione, di conformità alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità contributiva.**

**Alle compensazioni dei crediti del Piano Transizione 4.0 infine non si applicano i limiti ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (pari a 250.000 euro), dell'articolo 34 L. 388/2000 (stabilizzato a 2 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2022) e dell'articolo 31 D.L. 78/2010 (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro).**

### **Regole di compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

<b>Tipologia di bene</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Quote annuali</b>	<b>Codice tributo</b>	<b>Anno</b>
Beni materiali ordinari L.160/2019	Anno successivo a quello di entrata in funzione	5	6932	Anno
Beni materiali 4.0 L. 160/2019	Anno successivo a quello di interconnessione	5	6933	Anno
Beni immateriali 4.0 L. 160/2019	Anno successivo a quello di interconnessione	3	6934	Anno
Beni materiali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021	Anno di entrata in funzione	1	6935	Anno
Beni immateriali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro)	Anno di entrata in funzione	1	6935	Anno

Beni ordinari – altri casi	Anno di entrata in funzione	3	6935	Anno
Beni materiali 4.0	Anno di interconnessione	3	6936	Anno
Beni immateriali 4.0	Anno di interconnessione	3	6937	Anno

**Regole di compensazione del credito d'imposta R&S&I&D**

<b>Tipologia di attività ammissibile</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Quote annuali</b>	<b>Codice tributo</b>	<b>Anno</b>
R&S – IT – Design			6938	
Maggiore quota credito R&S nelle regioni del Mezzogiorno	Periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito	3	6939	Anno
Maggiore quota credito R&S nelle regioni del Centro-Italia (solo per credito maturato nel 2020)	+ post certificazione contabile		6940	

**Regole di compensazione del credito d'imposta Formazione 4.0**

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Quote annuali</b>	<b>Codice tributo</b>	<b>Anno</b>
Formazione 4.0	Periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese + post certificazione contabile	1	6897	Anno

**Data di creazione**

Aprile 14, 2022